



COMUNE DI BOCENAGO
PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 020

Giunta Comunale

OGGETTO: Nomina Commissione Edilizia comunale ai sensi degli art. 121 c. 4 e 9 della Legge provinciale per il governo del territorio 04.08.2015 n. 15

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **OTTO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **18,00**, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune.

Presenti i signori:

FERRAZZA WALTER - Sindaco

BORONI GIULIANA

RICCADONNA SILVANA

Assenti	
Giust.	Ingiust.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

10/02/2016

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Binelli dott. Raffaele

 INVIATA CAPIGRUPPO

Assiste il Segretario Comunale **dott. Binelli Raffaele**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Ferrazza Walter**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 020 di data 08/02/2016

OGGETTO: Nomina Commissione Edilizia Comunale ai sensi degli art. 121 c. 4 e 9 della Legge provinciale per il governo del territorio 04.08.2015, n. 15.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15.

Richiamato integralmente l'articolo 9 della legge summenzionata, il quale stabilisce che i Comuni istituiscano la Commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico consultivo in materia edilizia, prevedendo espressamente che :

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili;

Richiamato inoltre l'articolo 121, comma 4, della sopra richiamata L.P. 15/2015, il quale prevede che le Amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC, secondo quanto previsto dall'articolo 9 entro due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e quindi entro il 12 ottobre 2015, dando atto che dei tre componenti tecnici almeno due devono essere tecnici esperti in materia edilizia e di tutela del paesaggio iscritti ai rispettivi collegi e albi professionali;

Dato atto che non si è proceduto alla nomina della CEC entro il 12.10.2015 in quanto il giorno 15 novembre 2015 si sono regolarmente svolte le elezioni comunali e visto il verbale dell'Ufficio Elettorale della Sezione Unica, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni in questione ed alla proclamazione degli eletti.

Dato atto che a seguito della tornata elettorale del 15.11.2015 si è proceduto a dar corso al rinnovo della CEC, approvando con delibera del Consiglio Comunale n. 36/2015 dd. 15.12.2015 i criteri generali e le modalità per la nomina e la composizione della Commissione edilizia comunale.

Visto che in data 11 gennaio 2016 è stato pubblicato sull'Albo telematico comunale l'avviso pubblico (prot. n. A916-00000066/6.1/1-16 dd. 11.01.2016) relativo alla

presentazione delle candidature per la nomina dei membri della Commissione Edilizia Comunale;

Preso atto che, entro il termine di scadenza del 25 gennaio 2016, sono pervenute le seguenti richieste:

- dott. arch. Remo Zulberti, pervenuta in data 21.01.2016, prot. n. 215;
- sig. Ferrazza Ottorino pervenuta in data 20.01.2016 prot. 206
- dott. ing. Franceschetti Carlo pervenuta in data 25.01.2016

Preso atto che, i tecnici che hanno presentato la candidatura per la nomina a componente della Commissione edilizia comunale, risultano iscritti ai rispettivi albi professionali;

Dato atto che i componenti nominati con la presente deliberazione resteranno in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e quindi fino a maggio 2020 ai sensi di quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale ovvero come stabilito dall'art. 121 c. 5 della Legge provinciale per il governo del territorio 04.08.2015, n. 15 entro due mesi dalla stipula della convenzione di costituzione della gestione associata prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 6.

Ritenuto di nominare gli stessi componenti già membri della Commissione edilizia designata con proprie precedenti deliberazioni, venendo comunque garantita la presenza di due tecnici iscritti ai relativi collegi o albi professionali, come espressamente richiesto dall'art. 9, c. 2 lett. b) della L.P. n. 15/2015, al fine di dare continuità all'attività tecnico-consulativa fino alla stipula della convenzione di costituzione della gestione associata prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;

Dato quindi atto che la Commissione Edilizia Comunale, risulterebbe così composta:

- il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
- dott. arch. Remo Zulberti, pervenuta in data 21.01.2016, prot. n. 215;
- sig. Ferrazza Ottorino pervenuta in data 20.01.2016 prot. 206
- dott. ing. Franceschetti Carlo

Dato atto che le funzioni di segretario della Commissione edilizia sono esercitate dal Segretario comunale, che può essere sostituito dal tecnico comunale in caso di assenza o impedimento (senza diritto di voto);

Visto il Regolamento relativo alla "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma T.A.A. nel quinquennio 2015-2020 (art. 19 e 20-bis del D.P.Reg. 01.02.2005, n., 3/L e s.m.), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 63 dd. 09.04.2015;

Richiamato in particolare l'art. 18 del Regolamento sopra citato, il quale prevede che a decorrere dalla data del turno elettorale generale, gli Enti Locali possano determinare la concessione di un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari e di quelle previste da leggi o regolamenti in una misura non superiore al 50 per cento di quella spettante per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, di cui all'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.

3/L, espressi favorevolmente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1. di **NOMINARE** per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Edilizia Comunale, nella composizione di seguito elencata:
 - il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
 - Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
 - dott. arch. Remo Zulberti, pervenuta in data 21.01.2016, prot. n. 215;
 - sig. Ferrazza Ottorino pervenuta in data 20.01.2016 prot. 206
 - dott. ing. Franceschetti Carlo
2. di **DARE ATTO** che per i sunnominati non esistono casi di incompatibilità previsti dall'art. 14, comma 9, del Regolamento Edilizio Comunale;
3. di **DARE ATTO** che i componenti nominati con la presente deliberazione resteranno in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale e quindi fino a maggio 2020 ai sensi di quanto dal Regolamento edilizio comunale ovvero come stabilito dall'art. 121 c. 5 della Legge provinciale per il governo del territorio 04.08.2015, n. 15 entro due mesi dalla stipula della convenzione di costituzione della gestione associata prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 6
4. di **PRECISARE** che i liberi professionisti nominati componenti della commissione edilizia comunale, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio del Comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, c. 3 della L.P. n. 15/2015;
5. di **PRECISARE** che:
 - il comandante dei Vigili del fuoco volontari di Bocenago fa parte di diritto della commissione in argomento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20.08.1954 n. 24;
 - ai membri sopraelencati (con esclusione del Sindaco) verrà attribuito il gettone di presenza nella misura del 50% di quella prevista per i consiglieri comunali, oltre alle indennità di missione previste dalle disposizioni vigenti in materia;
 - ai sensi dell'art. 8, comma 8 bis, della L.P. 27/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della L.P. 03 aprile 2015 n. 7, nel caso di soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, l'incarico di cui al presente provvedimento dovrà essere svolto a titolo gratuito.
6. di **DICHIARARE**, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, vista la necessità di rispettare il termine del 12.10.2015 per la nomina della nuova CEC, la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

7. di **DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale;
-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
ing. Walter Ferrazza

Il Segretario Comunale
dott. Raffaele Binelli

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
dott. Raffaele Binelli